

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Chi può rendere la dichiarazione di nascita:

- **per i genitori uniti in matrimonio:**
 - uno dei due genitori o entrambi
 - un loro procuratore speciale
 - medico/ostetrica che ha assistito al parto
 - persona che ha assistito al parto
- **per i genitori non uniti in matrimonio:**
 - la sola madre che intende riconoscere il figlio;
 - il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
 - il solo padre se la madre non intende essere nominata.

Per la denuncia di nascita non sono necessari testimoni.

QUANDO FARE LA DICHIARAZIONE

- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale in cui è avvenuta la nascita.

N.B. Se la dichiarazione è fatta **dopo più di dieci giorni** dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO

Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato per intero nelle certificazioni di stato civile, di anagrafe e nei documenti del bambino.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- 1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
- 2) documento valido di identità personale del dichiarante.

Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e, se non conoscono la lingua italiana, gli stessi devono essere accompagnati da un traduttore.